Legge regionale 31 marzo 2006 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

Art. 30

(Strumenti di controllo della qualità)

1. Al fine di assicurare che gli interventi e servizi sociali siano orientati alla qualità in termini di adeguatezza delle risposte ai bisogni, all'efficacia ed efficienza dei metodi e degli interventi, nonché ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 33, la Giunta regionale definisce con atto di indirizzo specifici standard e indicatori di qualità utili a verificare e valutare i seguenti parametri:

a) qualità dei servizi e delle prestazioni erogate;

b) congruità dei risultati raggiunti con i bisogni espressi;

c) efficace utilizzo delle risorse finanziarie impiegate;

d) flessibilità organizzativa;

e) coinvolgimento e ottimale utilizzo di tutte le risorse del territorio;

f) personalizzazione degli interventi e dei servizi sulla base della domanda espressa dagli utenti.

2. L'atto indirizzo individua altresì gli strumenti e le modalità per assicurare la partecipazione al controllo dei cittadini e degli utenti dei servizi.

3. L'atto di indirizzo è adottato previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.

(1)

Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 17, comma 1, lettera b), L. R. 12/2015